

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea straordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria "modifica dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti" si richiama quanto segue:

- a partire dall'ingresso di CiviBank nel perimetro del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano nel 2022, il Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale ha avviato un processo di revisione del testo statutario volto tra l'altro a rendere il testo pienamente coerente con la governance del gruppo e ad apportare taluni affinamenti all'articolato complessivo;
- in data 20 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. ha pertanto approvato la proposta di sottoporre all'Assemblea dei soci le modifiche dello statuto sociale che riguardano principalmente la composizione ed il ruolo degli Organi sociali ed il sistema di deleghe. La revisione in esame è stata condotta nel rispetto dei diritti delle minoranze e della specificità di CiviBank quale società benefit quotata su un sistema multilaterale di negoziazione lasciando invariate le disposizioni relative a oggetto sociale, capitale sociale, processi di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché la possibilità, riconosciuta in capo al Consiglio uscente, di presentare una propria lista in occasione della scadenza del mandato, e la ripartizione degli utili;
- con lettera del 22 dicembre 2023, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ha trasmesso il su indicato progetto di modifica dello statuto sociale di Banca di Cividale S.p.A. a Banca d'Italia ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB);
- con missiva dd. 3 gennaio 2024 Banca d'Italia ha comunicato l'avvio del relativo procedimento che ad oggi risulta pendente;
- l'efficacia della delibera di modifiche statutarie è subordinata al provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza previsto dall'articolo 56 del D.Lgs. n. 385/1993, fermi altresì gli effetti della iscrizione del relativo verbale al Registro delle Imprese;
- vengono allegati alla presente relazione:
 - o il testo confrontato dello statuto attuale e della versione in proposta;

- o il testo risultante dopo le modifiche in proposta;
- o la nota illustrativa di commento alla revisione dello statuto sociale predisposta in data 15 marzo 2024 dalla Divisione Corporate Governance di Capogruppo.

In relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone che l'Assemblea straordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita presso la Sala della Barchessa e, mediante collegamento audio/video, anche presso il Foledor di Villa de Claricini Dornpacher in Moimacco (UD), Via Boiani, 4, 33040, fr. Bottenicco:

delibera

- 1) di modificare lo statuto sociale come da testo riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione del 15 marzo 2024;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per: (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle Autorità o necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale modificato in linea con quanto sopra deliberato."

Cividale del Friuli, 15 marzo 2024

BANCA DI CIVIDALE SPA f.to Alberta Gervasio Presidente del Consiglio di Amministrazione

	2Statuto Banca di Cividale SpA – testo in vigore	Statuto Banca di Cividale SpA – nuovo testo
	<u>TITOLO I</u> DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E OGGETTO DELLA SOCIETÀ	TITOLO I – DENOMINAZIONE, DURATA , SEDE E OGGETTO DELLA SOCIETÀ
	Articolo 1 - Denominazione	Art. 1 - Denominazione
1.1	La società è denominata "Banca di Cividale Società per Azioni", in forma abbreviata "CiviBank S.p.A." (la " Società "). La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole "Società <i>Benefit</i> " o, in forma abbreviata, "SB".	 La società è denominata "Banca di Cividale Società per Azioni", in forma abbreviata "CiviBank S.p.A." (la "Società" o la "banca"). La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole "Società Benefit" o, in forma abbreviata, "SB".
1.2	La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di "Banca Cooperativa di Cividale", con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di "Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata", con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno 2005, ha assunto la denominazione di "Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa per Azioni" e infine con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 28 maggio 2018, ha assunto la denominazione di "Banca di Cividale – Società Cooperativa per Azioni" in forma abbreviata "CiviBank". Infine, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2021, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in data 15 aprile 2021, la Società è stata trasformata in società per azioni e ha assunto la denominazione attuale.	2) Invariato
1.3	La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.	3) Invariato
1.4	La Società fa parte del Gruppo Bancario "Cassa di Risparmio di Bolzano". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." – "Südtiroler Sparkasse AG", nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.	4) Invariato
1.5	La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.	5) Invariato
	Articolo 2 - Durata e sede	Art. 2 – Durata e sede
2.1	La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga.	1) Invariato
2.2	La Società ha sede legale e amministrativa e direzione generale in Cividale del Friuli. Essa può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e osservate le disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.	2) Invariato
2.3	Il domicilio ed eventuale indirizzo di posta elettronica dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è considerato, a tutti gli effetti, quello risultante dai libri sociali, salva diversa indicazione di domicilio comunicata per iscritto dai predetti soggetti al Consiglio di Amministrazione.	3) Il domicilio ed eventuale indirizzo di posta elettronica dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è considerato, a tutti gli effetti, quello risultante dai libri sociali, salva diversa indicazione di domicilio comunicata per iscritto dai predetti soggetti al Consiglio di amministrazione. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i rapporti riferibili alla Società, è stabilito presso la sede sociale della stessa.
	Articolo 3 - Oggetto sociale	Articolo 3 - Oggetto sociale
3.1	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità d'impresa e di creare valore sociale in conformità con le previsioni del presente Statuto. A tal fine la Società presta particolare attenzione al territorio, ove è presente, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a quelle cooperative.	Invariato
3.2	La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.	
3.3	Osservate le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e nel rispetto di ogni eventuale	

Articolo 3 possono essere esercitate direttamente dalla Società o indirettamente per il tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative costituite o costituende. 3.4 In qualità di "Società Benefit", inoltre, la Società intende perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone. comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, clienti e altri portatori di interesse. 3.5 La Società, nell'esercizio dell'attività economica di cui al Paragrafo 3.1 che precede, intende perseguire le sequenti finalità di beneficio comune: creare valore economico, morale e culturale per i propri soci e rafforzarne il legame di fiducia con la Società basato sul principio di interdipendenza, attraverso l'erogazione di specifici servizi a condizioni agevolate volti a rendere concreta la vocazione di assistenza e reciprocità per la generalità dei propri soci, migliorarne il senso di appartenenza alla compagine sociale e ampliarne la penetrazione nell'ambito del territorio di insediamento della Società; svolgere in maniera consapevole un ruolo tangibile nella promozione della crescita economica, sociale. culturale, etica e morale del territorio e della comunità in cui la Società opera, diventando un punto di riferimento a sostegno di famiglie, piccole e medie imprese, organizzazioni non profit e istituzioni locali attraverso azioni di inclusione sociale, finanziaria oltre che di sostegno alle attività economiche e di tutela del risparmio, anche tramite iniziative congiunte con altri soggetti con cui ci sia un allineamento di scopo; porre al centro delle proprie scelte strategiche e operative il capitale umano, fattore chiave del successo della Società, promuovendo il rispetto e la cura del valore e della dignità dei singoli individui, favorendo l'integrazione, l'espressione e la valorizzazione della diversità in ogni ambito, creando un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, allo crescita professionale e al benessere delle persone, al fine di sviluppare il potenziale di ognuno e far crescere costantemente l'orgoglio, la soddisfazione e il senso di ricercare, adottare, promuovere e incentivare soluzioni e modelli innovativi che tendano alla sistematica riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti, attraverso l'applicazione in azienda e l'agevolazione all'impiego di tecnologie evolute in materia di impatto ambientale per i clienti con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo responsabile delle risorse al fine di preservarle per le generazioni future. Le modalità attraverso le quali la Società intende perseguire le finalità di beneficio comune sono dettagliate all'Articolo 44 dello Statuto. 3.6 La Società può destinare ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti. TITOLO II TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E AZIONI CAPITALE SOCIALE E AZIONI Articolo 4 - Capitale sociale e azioni Articolo 4 - Capitale sociale e azioni Invariato 4.1 Ⅱ capitale sociale sottoscritto è pari Euro 79.362.930 e versato (settantanovemilionitrecentosessantaduemilanovecentotrenta) ed è rappresentato da numero 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. 4.2 Il Consiglio di Amministrazione, in data 16 luglio 2021, in parziale esecuzione della delega – il cui termine esecutivo è scaduto - conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 13 aprile 2019. ha, fra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 23.194.389,28 (ventitremilionicentonovantaquattromilatrecentottantanove virgola ventotto), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 3.951.344 (tremilioninovecentocinquantunomilatrecentoquarantaquattro) Azioni al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,87 (cinque virgola ottantasette) cadauna (di cui Euro 3 (tre) da imputarsi a capitale e Euro 2,87 (due virgola ottantasette) da imputarsi a sovrapprezzo) a servizio dell'esercizio dei warrant dei quali il Consiglio ha deliberato l'emissione in pari data. Ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2024, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle relative delibere al Registro delle Imprese.

autorizzazione, permesso o licenza necessaria, tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente

4.3	Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24	
	febbraio 1998, n. 58 (il " Testo Unico della Finanza ").	
4.4	Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di legge e dello Statuto. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari Soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta Socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato, o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno qualsiasi dei comproprietari Soci sono efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.	
	Articolo 5 - Conferimenti, categorie di azioni e altri strumenti finanziari	Articolo 5 - Conferimenti, categorie di azioni e altri strumenti finanziari
5.1	I conferimenti dei Soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.	Invariato
5.2	L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà, ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.	
5.3	È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o, ove applicabile, di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.	
5.4	La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi inclusi, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, o azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, anche ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile, <i>warrant</i> e obbligazioni, anche convertibili in azioni. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.	
5.5	La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.	
	Articolo 6 - Trasferimento delle azioni e vincoli sulle stesse	Articolo 6 - Trasferimento delle azioni e vincoli sulle stesse
6.1	Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità prevista dalle disposizioni di legge <i>pro tempore</i> vigenti, sia per atto tra vivi che <i>mortis causa</i> .	Invariato
6.2	Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti parziali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.	
	Articolo 7 - Recesso del Socio	Articolo 7 – Recesso del Socio
7.1	Il recesso del Socio dalla Società è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.	Invariato
7.2	Non compete il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: (a) la proroga della durata della Società; e (b) l'introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	
7.3	I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili.	
	Articolo 8 - Dividendi	Articolo 8 - Dividendi
		Invariato

8.1 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società.	
TITOLO III ORGANI SOCIALI	TITOLO III – ORGANI SOCIALI
Articolo 9 - Organi sociali	Art. 9 - Organi sociali
9.1 L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato: (a) all'Assemblea dei Soci; (b) al Consiglio di Amministrazione; (c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione; (d) al Comitato Esecutivo, se nominato; (e) al Collegio Sindacale; e (f) alla Direzione Generale. Sezione Prima	1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato: a) all'Assemblea-dei soci; b) al Consiglio di amministrazione; c) al presidente del Consiglio di amministrazione; d) al Comitato esecutivo, se nominato; e) al Collegio sindacale; f) alla direttore generale Direzione Generale. SEZIONE PRIMA
Assemblea dei Soci	Assemblea dei soci
Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea	Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea
10.1 L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure occorrendo dal Collegio Sindacale, nei soli casi previsti dalla legge – nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.	1) Invariato
10.2 L'Assemblea si costituisce e delibera in una o più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, si svolga in unica convocazione ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile.	2) Invariato
10.3 L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> applicabili e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie poste all'ordine del giorno.	3) L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi nonché le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie poste all'ordine del giorno ai sensi della normativa vigente, nonché sul sito Internet della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di rinnovo degli organi sociali,
10.4 L'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	l'avviso di convocazione è pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Sono salvi eventuali diversi termini di legge.
10.5 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale	4) Invariato
richiesta dalla normativa applicabile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	5) Invariato
10.6 Ricorrendone i presupposti di legge, è facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea nei termini di cui all'articolo 77-bis, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il " Testo Unico Bancario ").	6) Invariato
Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea	Articolo 11 – Competenze dell'Assemblea
11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	Invariato
 11.2 Oltre a deliberare sulle materie a essa riservate dalla legge e dallo Statuto, l'Assemblea: (a) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili; (b) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di 	
cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili; e	

14.1 L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o (in subordine) dal Vice Presidente con maggiore anzianità di carica (o, in caso di parità di anzianità di carica fra i Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di età) o, in caso di loro assenza,	1) L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o <u>, in caso di assenza o impedimento</u> , (in subordine) dal vice presidente con maggiore	
Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea	Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea <u>e proroga</u>	
Articolo 13 – Regolamento Assembleare 13.1 Il funzionamento dell'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia soppresso, modificato o sostituito, per tutte le Assemblee successive (il "Regolamento Assembleare").		
Articolo 13 – Regolamento Assembleare	Articolo 13 - Regolamento Assembleare	
12.6 L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e, in particolare, a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e (iv) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso. La riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione ove è presente il Presidente o il soggetto verbalizzante. L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e (iv) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
12.5 Non è ammesso il voto per corrispondenza.	5) Invariato	
12.4 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili. La delega può essere notificata alla Società elettronicamente mediante trasmissione per posta elettronica o a questa trasmessa in forma cartacea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e, solo nel caso di deleghe cartacee, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare in ordine all'autenticazione delle stesse.	4) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. La delega può essere notificata alla Società elettronicamente mediante trasmissione per posta elettronica o a questa trasmessa in forma cartacea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e, solo nel caso di deleghe cartacee, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare in ordine all'autenticazione delle stesse.	
12.3 Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> applicabili.	3) Invariato	
12.2 Nel caso in cui le azioni della Società non siano negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire presso la Direzione Generale della Società almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea. In tal caso, i titoli per i quali la comunicazione è effettuata non possono essere ceduti fino alla chiusura dell'Assemblea.	Nel caso in cui le azioni della Società non siano negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire presso la Direzione Generale della Società almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea. In tal caso, i titoli per i quali la comunicazione è effettuata non possono essere ceduti fino alla chiusura dell'Assemblea.	
12.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.	1) Invariato	
Articolo 12 – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea	Art. 12 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea	
11.3 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile.		
(c) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di Amministratori, dipendenti o collaboratori.		

14.2 Protection to plant position of the fregotic data special contraction (ages at Statuto coal Registration Statements ages in common of the discontinuous or protection (all completes and protection) of the contract of the common of the discontinuous of productions of the contract of		
anche da scrutalori, inche non Soc, da lui prescelli. Nel caso di Assemblea in sede striordizinto, a parado il prescione lo infraça opportuno. In funzione di segretario viene assunta da un Notalo designato dal presidente del Constitucione del Constitucione del Segretario viene assunta da un Notalo designato dal presidente del Constitucione del Constitu	14.2 Il presidente ha pieni poteri, nel rispetto delle previsioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare, per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni,	
da presidente non ofter fottavo gióno successivo, mediante dichiarazione e del farsi all'adunanza e esizo mocossità del da libraryo. Nel del del deliberazioni dell'Assemblea Articolo 15 - Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea 15.1 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con i goorum e le maggioranze previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o lezra comocazione. 15.2 Nel casti di usi al precedente Paragriati 1.13 dello Statuto. Passemblea deliberazione dell'Assemblea dalla legge, sempretich, cor i Scoi non correlati presenti in Assemblea apropressimica abreno il 10% del capitale sociale, non constiti vivo contrato della maggioranza dell'assemblea. 15.3 Le votazioni nell'Assemblea paragressimica malemoni il 10% del capitale sociale, non constiti vivo contrato della maggioranza dell'assemblea 16.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non in seusitica in una sedutua. Passemblea di presidente non oltre l'ottavo gióno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessati di dirito avviso. 16.2 Nella sua successiva seduta. Passemblea deliberazioni dell'Assemblea 17.1 La deliberazioni dell'Assemblea ai costituizione e delibera con los stonascioni dell'Assemblea. 17.1 La deliberazioni dell'Assemblea acon faste risultare da sposanio verbale che l'assemblea, cine aottocontro del presidente dell'Assemblea, della deliberazioni dell'Assemblea, vine aottocontro del presidente dell'Assemblea, della deliberazioni dell'Assemblea. 17.1 La società è amministrazione e della deliberazioni dell'Assemblea. Articolo 18 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 17.1 La Società è amministrazione della maggioranza della deliberazioni dell'Assemblea. della maggioranza della segretario della della maggioranza della della della maggioranza della del	anche da scrutatori, anche non Soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea in sede straordinaria, o quando il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario viene assunta da un Notaio designato dal presidente	3) Invariato
15.1 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con i quorum e le maggioranze previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o terza convocazione. 15.2 Nei casi di cui al precedente Paragrafo 11.3 dello Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresention almeno il 10% del capitale sociale, non corsti il voto contrario della maggioranza del Soci non correlati votanti in Assemblea. 15.3 Le votazioni nell'Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione. Articolo 16 – Proroga dell'Assemblea 16.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giomo non si assurizioni unua seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione dal farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. 16.2 Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli 18.1 La Società è amministrata di un Consiglio di Amministrazione Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 18.1 La Società è amministrata di un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un messimi di unici amministrata di un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un messimi di unici amministratio dell'Assemblea del coso, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispeti		4) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione. Nota: inserito art. 16 statuto attuale CiviBank.
che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, secondo o terza convocazione. 15.2 Not casi di cui al precedente Paragrafo 11.3 dello Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreche, ove i Soci non correlati presenti in Assemblea tappresentino almeno il 10% del capitale sociale, non constil il vioto contranto della maggioranza dei Soci non correlati presenti in Assemblea representino almeno il 10% del capitale sociale, non constil il vioto contranto della maggioranza dei Soci non correlati votanti in Assemblea. Articolo 16 - Proroga dell'Assemblea Articolo 16 - Proroga dell'Assemblea Articolo 16 - Proroga dell'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno suscessivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. 16.2 Nella sus successiva seduta, l'Assemblea si costituisca e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea i costituisca e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, dal sogretario e dagli scrutatori (ove nominati). 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal sogretario e dagli scrutatori (ove nominati). 17.2 Questo libro e gli estatti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanza e delle deliberazioni dell'Assemblea. Articolo 18 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Articolo 18 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (unici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.	Articolo 15 - Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea	Articolo 15 - Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea
dalla legge, sempreché, ove i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresention almeno il 10% del capitale sociale, non constiti volto contrario della maggioranza dei Soci non correlati volto contrario della maggioranza dei Soci non correlati volto dalla maggioranza dei Soci dalla presidente dono iltra di altro avviso. 16.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giomo non si essurisca in una seduta. l'Assemblea può essere prorogata dal presidente dichiarazione dei farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. 16.2 Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delle dell'Assemblea soci dell'assemblea dell'Assemblea prosecuzione. Articolo 17 – Verbale dell'Assemblea Articolo 18 – Verbale dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati). 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Sezione Seconda Consiglio di amministrazione Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) al 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.		Invariato
Articolo 16 - Proroga dell'Assemblea 16.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giomo non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. 16.2 Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea si costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutationi (ove nominati). 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Sezione Seconda Consiglio di Amministrazione Articolo 18 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.	dalla legge, sempreché, ove i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale	
16.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. 16.2 Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati). 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Sezione Seconda Consiglio di Amministrazione Articolo 18 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.	15.3 Le votazioni nell'Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.	
dal presidente non oftre l'Ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. 16.2 Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione. Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati). 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Sezione Seconda Consiglio Di Amministrazione Articolo 18 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 111 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.	Articolo 16 - Proroga dell'Assemblea	Confluito nell'articolo 14, comma 4
Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati). 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Sezione Seconda Consiglio di Amministrazione Articolo 18 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.	dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza	
17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati). 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Sezione Seconda Consiglio di Amministrazione Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.		
delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati). 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Sezione Seconda Consiglio Di Amministrazione Articolo 18 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. 19. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massim di undici amministratori eletti dall'Assemblea del soci, secondo e determinazioni dell'Assemblea en el rispario dell'equipito fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondament	Articolo 17 – Verbale dell'Assemblea	Articolo 16 – Verbale dell'Assemblea
Sezione Seconda Consiglio di Amministrazione Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massim di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetti dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamenti	delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli	Invariato
Consiglio di amministrazione Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. 19. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massim di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetti dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamenti		
Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. 19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massim di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetti dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamenti	Sezione Seconda	SEZIONE SECONDA
18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massim di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetti dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondament	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Consiglio di amministrazione
(sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetti dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondament	Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione	Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione
18.2 Cli Amministratori possono essere anche non Soci e non residenti in Italia. Tutti gli Amministratori devono essere		1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetto
in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili e	18.2 Gli Amministratori possono essere anche non Soci e non residenti in Italia. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili e	dell'equilibrio tra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamento

dallo Statuto.

- 18.3 Almeno 2 (due) Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, o 3 (tre) Amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili (gli "Amministratori Indipendenti"). Il venir meno del predetto requisito di indipendenza in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi dello Statuto e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempor*e vigenti e applicabili, devono possedere tale requisito.
- 18.4 Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'essere legato alla Società, o a società controllate dalla, o collegate alla, medesima, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, nonché l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società diverse dalle banche o altre società tra le quali vi siano rapporti di controllo.
- 18.5 Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.
- 18.6 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 18.7 Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può determinare ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.
- 18.8 Ciascun Amministratore, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- 18.9 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto.
- 18.10 Gli Amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

- del numero dei componenti, in caso di numero frazionato, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.
- 2) Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Gli amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.
- 5) Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di Vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:
 - a) chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del Consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
 - b) chi detiene una partecipazione nella banca soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate (o società controllate dalla banca), incarichi di presidente del Consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di consigliere, o incarichi di direzione presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate (o società controllate dalla banca);
 - d) chi ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
 - e) chi ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) chi ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore o di direzione presso la banca;
 - g) chi è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di amministratore;
 - h) chi intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il loro presidenti, o con un socio di cui alla lettera b) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. I limiti di rilevanza dei succitati rapporti che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori sono stabiliti e periodicamente rivisti dal Consiglio di amministrazione;
 - chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o di istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

5)6) Gli amministratori indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.

- 7) I componenti non esecutivi del Consiglio di amministrazione devono:
 - a) acquisire avvalendosi di Comitati consiliari, se istituiti, del Collegio sindacale o del direttore generale nonché delle funzioni aziendali e in particolare delle funzioni aziendali di controllo, informazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione e sulle funzionalità dell'organizzazione aziendale;
 - b) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
 - a)c) contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

	6)8) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 7)9) Per le modalità di revoca degli amministratori si osservano le disposizioni vigenti.
Articolo 19 – Nomina del Consiglio di Amministrazione	Art. 18 - Nomina degli amministratoridel Consiglio di Amministrazione
19.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci secondo la procedura di cui ai seguenti Paragrafi.	1) Invariato
19.2 Possono presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione: (a) il Consiglio di Amministrazione (la "Lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si impegna a inserire all'interno della Lista del Consiglio un candidato designato da parte del "Comitato dipendenti e soci della Banca Popolare di Cividale" (il "Comitato dei Dipendenti"). A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette – entro il 20° (ventesimo) giorno precedente al termine per il deposito della Lista del Consiglio di cui al Paragrafo 19.4 che segue – formale richiesta al Consiglio Direttivo del Comitato dei Dipendenti di designare un candidato da includere nella Lista del Consiglio Direttivo del Comitato dei Dipendenti di netremine di 7 (sette) giorni per la trasmissione del nominativo del candidato e della documentazione di cui al Paragrafo 19.6, punti (i) e (ii). Al candidato designato dal Comitato dei Dipendenti deve essere abbinato un numero progressivo tale da garantirne l'elezione ove la Lista del Consiglio ottenga il maggior numero di voti ai sensi del seguente Paragrafo 19.1. Il Consiglio di Amministrazione non sarà tenuto a includere il candidato designato dal Comitato dei Dipendenti nella Lista del Consiglio qualora: (1) entro il suddetto termine di 7 (sette) giorni, il Comitato dei Dipendenti nella Lista del Consiglio di Amministrazione il nominativo del candidato el a documentazione di cui al Paragrafo 19.6, punti (i) e (ii); ovvero (2) presa visione della documentazione trasmessa, il Consiglio di Amministrazione abbia valutato come non sussistenti in capo al suddetto candidato i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministrazione. Per ricoprire vigenti e applicabili e dallo Statuto per contro il carica di mami	2) Invariato
19.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea.	3) Invariato
19.4 La Lista del Consiglio deve essere depositata presso la sede sociale della Società entro il 30° (trentesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in prima (o unica) convocazione e sarà inoltre soggetta alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. In particolare, la Lista del Consiglio sarà messa a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, entro il 26° (ventiseiesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea.	4) Invariato
19.5 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato a un numero progressivo, e devono inoltre recare espressa indicazione dei candidati Amministratori Indipendenti.	5) Invariato

In particolare:

- (a) ogni lista che contenga: (i) un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve prevedere e identificare almeno 1 (uno) candidato Amministratore Indipendente; (ii) un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 2 (due) candidati Amministratori Indipendenti; (iii) un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 3 (tre) candidati Amministratori Indipendenti;
- (b) ogni lista deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto; e
- (c) tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente Paragrafo 18.2 dello Statuto.
- 19.6 A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, compreso, se del caso, quelli di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto; (iii) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei Soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui al Paragrafo 19.2 (b); e (iv) ogni ulteriore o diverso dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.
- 19.7 Ciascun Socio nonché: (i) i Soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico Bancario; (ii) i Soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 19.8 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
- 19.9 Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente Articolo 19 saranno considerate come non presentate.
- 19.10 Previa determinazione del numero complessivo di Amministratori da eleggere, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito:
 - (a) qualora siano presentate 2 (due) o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al seguente paragrafo 19.11 dello Statuto, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne: (a) 1 (uno) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri o (b) 2 (due) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri;
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (b) qualora sia stata presentata 1 (una) sola lista, o solamente 1 (una) lista abbia superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 19.11, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea;
 - (c) in mancanza di liste, o qualora il numero di Amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo 19, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea medesima a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza

6) A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto di cui al precedente art. 17 dello statuto per ricoprire la carica di amministratore, compreso, se del caso, quelli di indipendenza di cui al precedente art. 17, 5° comma, dello statuto; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui all'art. 18, 2° comma; e (iv) ogni ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

7) Invariato

8) Invariato

9) Invariato

10) Invariato

applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti e il numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto.	
19.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.	11) Invariato
19.12 In caso di parità di voti tra la Lista del Consiglio e una lista presentata da uno o più Soci, prevale quest'ultima. In caso di parità di voti tra liste presentate da uno o più Soci, prevale quella presentata: (i) dal Socio o dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di Soci.	12) Invariato
19.13 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza eletti come ultimi nella Lista di Maggioranza, o nell'unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista dotati dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori Indipendenti. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto.	13) Invariato
19.14 Qualora, a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 18.6 dello Statuto, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi nella Lista di Maggioranza, o nell'unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti all'altro genere. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato di cui al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.	14) Invariato
Articolo 20 - Sostituzione degli Amministratori	Articolo 19 – Sostituzione degli Amministratori
Articolo 20 – Sostituzione degli Amministratori 20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.	Articolo 19 – Sostituzione degli Amministratori Invariato
20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli	
 20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 20.2 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica convocano 	
 20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 20.2 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. 20.3 La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto; gli Amministratori così nominati 	
 20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 20.2 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. 20.3 La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto; gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 	Art. 20 - Cariche consiliari 1) Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e uno o due vice presidenti, se non già nominati dall'Assemblea,i quali restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratori.
 20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 20.2 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. 20.3 La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto; gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Articolo 21 – Cariche consiliari 21.1 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge fra i suoi membri il Presidente e 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di 	Art. 20 - Cariche consiliari 1) Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e uno o due vice presidenti, se non già nominati dall'Assemblea, i quali restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratori. 2) In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano in carica o, in mancanza, dall'altro vice presidente (se nominato) o, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, prevale l'anzianità anagrafica.
 20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 20.2 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. 20.3 La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto; gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 21.1 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge fra i suoi membri il Presidente e 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di Amministratori. 21.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano in carica (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età in caso di parità di anzianità di carica fra i Vice Presidente). In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente più anziano in carica, questi è sostituito dal Vice Presidente più 	Art. 20 - Cariche consiliari 1) Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e uno o due vice presidenti, se non già nominati dall'Assemblea, i quali restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratori. 2) In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano in carica o, in mancanza, dall'altro vice presidente (se nominato) o, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più

ricostituito a termine di legge mediante cooptazione ai sensi dell'Articolo 20 dello Statuto, provvede alla loro nomina.	
21.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.	
Articolo 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione	Art. 21 - Presidente del Consiglio di amministrazione
 22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. 22.2 A tal fine il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. 22.3 Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. 22.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio di Amministrazione, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti nonché i risultati delle votazioni. 22.5 Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente assicura, inoltre, che: (a) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio di Amministrazione, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (b) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi. 22.6 Nei casi di urgenza il Presidente, su proposta vincolante degli organi esecuti	di amministrazione, favorendone altresì la dialettica interna. Non deve avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. 2) Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti gli amministratori. 3) Il presidente deve interloquire con il Collegio sindacale e con i Comitati consiliari se istituiti. Pertanto, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti agli amministratori, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti. 4) Nei casi di necessità ed urgenza il presidente, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, previa proposta vincolante del direttore generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo (se nominato). Delle decisioni così assunte deve essere informato l'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva. 5) Il presidente non può essere membro del Comitato esecutivo (se nominato); può partecipare alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.
Articolo 23 – Compenso degli Amministratori	Art. 27 - Compenso degli amministratori
 23.1 Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea. Agli Amministratori sono altresì assegnati gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ove nominato) e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea. 23.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. 23.3 L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. 	 Ai membri del Consiglio di amministrazione – salvo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile relative ad amministratori investiti di particolari cariche – spettano un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo (se nominato), deliberati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 11. Il Consiglio di amministrazione delibera la ripartizione tra i propri membri dei compensi annuali fissi e variabili complessivamente deliberati dall'Assemblea ai sensi del medesimo art. 11. Agli amministratori non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
Articolo 24 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione	Art. 22 - Adunanze del Consiglio di amministrazione
24.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su richiesta: (i) di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso; (ii) del Collegio Sindacale; o (iii) di 2 (due) dei componenti del Collegio Sindacale.	 Il Consiglio di amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Società o in altro luogo ove la banca è operativamente presente dal presidente o da chi ne fa le veci. Gli amministratori, in numero non inferiore a tre, o il Collegio sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di amministrazione stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.

- 24.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede della Società sia altrove, purché in stati membri dell'Unione Europea.
- 24.3 La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere, al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, via raccomandata a.r., telegramma, *telefax*, posta elettronica o qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi in carica.
- 24.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trattare la documentazione.
- 24.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

- 3) Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima con comunicazione scritta da inviarsi anche via telefax, posta elettronica, ovvero qualunque altro mezzo telematico, a ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché al direttore generale.
- 4) Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il presidente o il segretario della riunione.
- 5) Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti del Collegio sindacale. In assenza del direttore generale ciascun amministratore può assumere poteri propositivi.
- 6) Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
- 4)7) Su invito del presidente del Consiglio di amministrazione, possono partecipare con funzioni consultive i vice direttori generali, i dipendenti o consulenti esterni di fiducia della banca.

Articolo 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 25.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese.
- 25.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 25 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Articolo 26 - Verbali del Consiglio di Amministrazione

- 26.1 Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e dal Segretario.
- 26.2 I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
- 26.3 Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 26 - Verbali del Consiglio di Amministrazione

- 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto verbale, a cura del segretario o da un notaio, da iscrivere nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede le adunanze e dal segretario stesso.
- 2) Invariato
- 3) <u>Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.</u>

Articolo 27 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- 27.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.
- 27.2 Nell'amministrazione della Società, l'organo amministrativo è tenuto a bilanciare gli interessi dei Soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui ai Paragrafi 3.4 e 3.5 che precedono, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'Articolo 3 dello Statuto e con le previsioni in materia di Società Benefit di cui all'Articolo 44 dello Statuto.
- 27.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni regolamentari, ivi incluse le materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le decisioni concernenti:
 - (a) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo

Art. 23 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Al Consiglio di amministrazione spettano la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione.
- 2) A tal fine il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tenuto conto delle politiche e degli orientamenti di Gruppo, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
- 3) Invariato
- 4) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la definizione dell'assetto complessivo e di governo, l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca inclusa la verifica della corretta attuazione e la promozione tempestiva di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
 - b) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
 - c) il modello di business, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca;

- societario della Società, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezza, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- (b) l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica:
- (c) la valutazione del generale andamento della gestione;
- (d) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- (e) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- (f) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle competenti Autorità di Vigilanza;
- (g) le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni:
- (h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- (i) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- (j) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- (k) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- (I) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- (m) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
- (n) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- (o) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari:
- (p) la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, del responsabile delle funzioni interne di controllo, nonché, con le modalità di cui all'Articolo 39 dello Statuto, del Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- (q) la costituzione di comitati interni agli organi aziendali, determinandone i compiti e approvandone il relativo regolamento;
- (r) l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti e approvandone il regolamento;
- (s) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurandone che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- (t) la composizione della Lista del Consiglio e la presentazione della stessa; e
- (u) l'attribuzione, ai sensi dell'Articolo 40, della rappresentanza della Società e/o della firma sociale a soggetti diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente.
- (v) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- (w) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto per l'intervento precoce;
- (x) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; e
- (y) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività.
- 27.4 Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale le deliberazioni concernenti:
 - (a) la fusione della Società, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, ivi incluso l'eventuale aumento di capitale al servizio della fusione medesima;
 - (b) la scissione della Società, nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile;
 - (c) l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative; e
 - (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 27.5 Fermo comunque il diritto di ogni Amministratore di presentare proposte, il Consiglio di Amministrazione di norma delibera su proposta del Presidente o del Comitato Esecutivo, ove nominato, o del Direttore Generale.

- d) gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, con riesame periodico in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno;
- e) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- g) il processo di gestione del rischio e la valutazione della compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- h) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
- i) le linee generali del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), assicurandone la coerenza con il RAF (Risk Appetite Framework) e tenendo conto delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento;
- j) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- k) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare misure pur ricorrendone le circostanze;
- m) la composizione della lista del Consiglio e la presentazione della stessa;
- n) la nomina e la revoca del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti identificati dal Consiglio di amministrazione come personale più rilevante, nonché ogni altro provvedimento riguardante tali soggetti;
- o) la nomina e la revoca degli altri dirigenti;
- p) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni strategiche;
- q) la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate;
- r) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni individuati dal Consiglio di amministrazione (incluso quello sulla promozione della diversità e della inclusività) ad eccezione delle modifiche di adeguamento a delibere consiliari già assunte;
- la costituzione di Comitati interni agli organi aziendali;
- t) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- u) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- v) il processo per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- w) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- x) l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;
- y) le politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- z) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze;
- aa) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili (escluso immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria con la clientela);
- bb) la fusione della Società, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, ivi incluse eventuali ulteriori delibere al servizio della fusione medesima;
- cc) la scissione della Società, nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, 5° comma, del codice civile;
- dd) la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
- a)ee) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 del codice civile.
- 4)5) Infine, il Consiglio di amministrazione informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

SEZIONE TERZA

Comitato esecutivo e altri Comitati consiliari

Articolo 28 - Comitati endoconsiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, con l'osservanza delle disposizioni di legge e

Art. 29 - Comitati consiliari

I) <u>I Comitati consiliari sono nominati, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.</u>

regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, un comitato controllo e rischi (il "Comitato Rischi") nonché gli ulteriori comitati endoconsiliari, con poteri consultivi, istruttori e propositivi, ritenuti opportuni. 28.2 Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle norme di vigilanza <i>pro tempore</i> vigenti, ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori non esecutivi, in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto. Il Presidente del Comitato Rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri comitati endoconsiliari.	2) I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I regolamenti dei singoli Comitati, deliberati dal Consiglio di amministrazione, disciplinano la composizione, la durata, le sedute e il ruolo, compiti e poteri dei medesimi Comitati.
28.3 I membri dei comitati sono nominati, revocati e integrati, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.	
Articolo 29 - Comitato Esecutivo	Art. 28 - Comitato esecutivo
29.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.	1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, provvede a delegare ad un Comitato esecutivo (se nominato) una o più delle proprie attribuzioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza.
29.2 Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente, se non previamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.	2) <u>Il Comitato esecutivo (se nominato) è composto da tre a cinque amministratori esecutivi.</u>
29.3 Il Comitato Esecutivo, se costituito, si riunisce ogni mese. La riunione è valida con la presenza della maggioranza	3) <u>Il regolamento del Comitato esecutivo (se nominato), deliberato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del Comitato esecutivo.</u>
assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	4) <u>In caso di necessità ed urgenza il Comitato esecutivo (se nominato) può assumere ogni decisione di</u>
29.4 I Sindaci Effettivi assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.	competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.
29.5 Il Comitato Esecutivo può eleggere tra i suoi membri un Segretario, o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.	5) <u>Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo (se nominato) viene data notizia al Consiglio di amministrazione.</u>
29.6 Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto un processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 26 dello Statuto. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.	
Articolo 30 - Deleghe	Art. 24 - Deleghe
30.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, oltre che al Comitato Esecutivo (ove nominato) o al Direttore Generale, ai componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in comitati, e ai preposti alle succursali entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.	 Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad un Comitato esecutivo (se nominato), determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.
30.2 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe quali il Direttore Generale o i componenti della Direzione Generale	2) <u>Può conferire altresì poteri, compiti e speciali incarichi, entro determinati limiti di importo graduati sulla base</u> delle funzioni e/o del grado ricoperto, con le relative facoltà di firma ai consiglieri, al direttore generale, e su
devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva e comunque nel rispetto dei termini di legge.	proposta di quest'ultimo, ai vice direttori generali, nonché ad altri dipendenti della banca o a Comitati interni costituiti da dipendenti e/o da dipendenti e amministratori; potrà altresì conferire poteri a persona estranea per l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.
30.3 Le decisioni assunte in forza di delega dal Comitato Esecutivo (ove nominato), devono essere portate a conoscenza, del Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva e comunque nel rispetto dei termini di legge.	3) <u>I soggetti delegati o incaricati non hanno facoltà di subdelegare i poteri ricevuti salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.</u>
30.4 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe diversi dal Comitato Esecutivo, devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale e comunque nel rispetto dei termini di legge.	4) <u>Il Consiglio di amministrazione determina la durata e le attribuzioni dei propri delegati o incaricati; determina, inoltre, sentito il parere del Collegio sindacale, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche.</u>
	5) <u>Delle decisioni assunte dai soggetti delegati o incaricati dovrà essere data notizia al Comitato esecutivo (se nominato) e al Consiglio di amministrazione con le modalità definite dal Consiglio stesso.</u>
<u>Sezione Terza</u>	SEZIONE QUINTA
Collegio Sindacale	Collegio sindacale <u>– Revisione legale</u>
Articolo 31 – Composizione del Collegio Sindacale	Art. 31 - Composizione del Collegio sindacale

1) Invariato 31.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea. 31.2 Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, 2) Tutti i membri del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo indipendenza, correttezza, competenza professionale e disponibilità di tempo, prescritti dalle disposizioni di per tempo vigentedi onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza, competenza professionale e legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto. disponibilità di tempo, prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto 31.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella 3) Invariato misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. 4) Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle disposizioni 31.4 Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle disposizioni di di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili. legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili. 5) In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali 31.5 In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Inoltre non possono essere eletti, e la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Inoltre non possono essere eletti, e se se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di amministratore, dirigente o funzionario in eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di amministratore, dirigente o funzionario in società società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società, salvo Società, salvo che si tratti di organismi di categoria. che si tratti di organismi di categoria. 6)4) Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la Capogruppo detiene anche indirettamente una partecipazione che rientri nel perimetro della vigilanza consolidata non possono assumere la carica di sindaco della banca a pena di decadenza. 7)5) Invariato (ex 6° comma statuto in vigore) 31.6 I Sindaci durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 8)6) Invariato (ex 7° comma statuto in vigore) 31.7 I Sindaci possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge. Articolo 32 - Nomina del Collegio Sindacale Art. 32 - Nomina del Collegio sindacale 32.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, La nomina del Collegio sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai seguenti Paragrafi. secondo la procedura di cui al presente articolo seguenti Paragrafi. 32.2 Possono presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale uno o più Soci che, al momento della Invariato presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 2.5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei Soci o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i Socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci. 3) Invariato 32.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea. 4) Invariato $32.4\,$ Ogni lista presentata dai Soci deve essere articolata in due sezioni: (i) la sezione per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e (ii) la sezione per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ciascuna sezione della lista deve indicare i nominativi di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, in ciascuna sezione, da un numero progressivo.

5) Invariato

32.5 Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre)

deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di assicurare che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto.

- 32.6 A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei Soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui al Paragrafo 32.2; (ii) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili con questi ultimi; (iii) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iv) la dichiarazione con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco, compresi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi di legge e di Statuto; e (v) ogni ulteriore o diverso dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.
- 32.7 Ciascun Socio nonché: (i) i Soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico Bancario; (ii) i Soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 32.8 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
- 32.9 Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente Articolo 32 saranno considerate come non presentate.
- 32.10 Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come di seguito:
 - (a) qualora siano presentate 2 (due) o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 32.11, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Prima Lista"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti 2 (due) Sindaci Effettivi, il primo dei quali ricoprirà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (uno) Sindaco Supplente; e
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Prima Lista (la "Seconda Lista"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti 1 (uno) Sindaco Effettivo e 1 (uno) Sindaco Supplente;
 - (b) qualora sia stata presentata 1 (una) sola lista, o solamente 1 (una) lista abbia superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 32.11, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella predetta lista;
 - (c) in mancanza di liste, o qualora il numero di Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplenti eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata 1 (una) sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio Sindacale, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dal presente Articolo 32, i 3 (tre) Sindaci Effettivi e i 2 (due) Sindaci Supplenti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto. L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare il Presidente del Collegio Sindacale ove necessario.

32.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano consequito una percentuale di voti almeno pari a

6) Invariato

7) Invariato

8) Invariato

9) Invariato

10) Invariato

11) Invariato

quella richiesta per la presentazione delle medesime.	
32.12 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata: (i) dal Socio o dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di Soci.	12) Invariato
32.13 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplenti del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto, il candidato alla carica di Sindaco Effettivo o di Sindaco Supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo nella Prima Lista, o nell'unica lista, sarà sostituito dal primo candidato alla carica di Sindaco Effettivo o di Sindaco Supplente non eletto, tratto della stessa lista, appartenente all'altro genere. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.	13) Invariato
32.14 Fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto, nei casi in cui, per qualsiasi motivo o causa: (i) venga a mancare un Sindaco Effettivo tratto dalla Prima Lista, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente tratto dalla Prima Lista e (ii) venga a mancare il Sindaco Effettivo tratto dalla Seconda Lista, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente tratto dalla Seconda Lista. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto.	14) Invariato.
32.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.	15) Invariato.
Articolo 33 – Compenso dei Sindaci	Art. 33 - Compenso dei sindaci
33.1 Ai Sindaci Effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio.	 Ai sindaci effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Ai sindaci non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno.
Articolo 34 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale	Art. 34 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale <u>: attribuzioni</u>
 34.1 Il Collegio Sindacale vigila: (a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto; (b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; (d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la Società dichiari di attenersi; (e) sull'adeguatezza delle disposizioni eventualmente impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; e (f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge. 34.2 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. 34.3 Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea. 	 Il Collegio sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, ed in particolare vigila su: a. l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione; b. l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e il loro concreto funzionamento; a.c. l'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi. Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. Il Collegio sindacale per le proprie verifiche si avvale delle funzioni aziendali di controllo.
34.4 I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.	 nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. 4) Il Collegio sindacale è sentito in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

34.5 Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento alle eventuali società Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni nell'esercizio dei propri compiti o portati a sua conoscenza dalle funzioni aziendali di controllo, che possano con i corrispondenti organi delle eventuali società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività stessa e all'andamento generale dell'attività sociale. e segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. 34.6 Ai sensi della normativa vigente, il Collegio Sindacale informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza competente di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria. 34.7 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente Paragrafo34.6, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. 34.8 Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni. 34.9 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. 34.10 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. 34.11 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse. 34.12 I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti. Articolo 35 - Funzionamento del Collegio Sindacale Art. 35 Funzionamento del - Collegio Sindacale: adunanze 35.1 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e viene convocato dal Presidente con avviso 1) Il Collegio sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge. da comunicarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, o mediante (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito qualsiasi mezzo di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni del con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. Consiglio di amministrazione (art. 22). La riunione del Collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. 35.2 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. 35.3 Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia fornita, con congruo anticipo, un'adequata informativa sulle materie all'ordine del giorno nonché la documentazione a supporto delle deliberazioni. 35.4 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-conferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Collegio Sindacale e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trattare la documentazione. 35.5 I Sindaci devono provvedere, previa lettura del verbale da parte del Presidente, a rilasciare apposita dichiarazione - anch'essa da verbalizzare - di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni 35.6 La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il segretario verbalizzante. Art. 36 Collegio sindacale: presidente

	A) Hamadanta dal Callania sinda ala dava manatira la finazione (C. 1.1.0.10.02.02.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.
	 Il presidente del Collegio sindacale deve garantire la funzionalità del Collegio sindacale. Il presidente coordina i lavori del Collegio sindacale e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite a tempo utile a tutti i sindaci. Egli esplica la sua funzione al fine di favorire la dialettica interna, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dalle disposizioni vigenti in tema di organizzazione dei lavori del Collegio sindacale.
Articolo 36 – Revisione legale dei conti	Art. 37 - Revisione legale dei conti
36.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.	 La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio sindacale, dall'Assemblea,
36.2 Ai sensi della normativa vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio all'Autorità di Vigilanza competente gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria o che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia all'Autorità di Vigilanza competente ogni altro dato o documento richiesto.	che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente. L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
	2)4) Il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
Sezione Quarta Direzione Generale	SEZIONE QUARTA Direzione Generale Direttore generale
Articolo 37 - Direzione Generale	Articolo cancellato
37.1 La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì le rispettive attribuzioni.	
37.2 Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti della Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.	
Articolo 38 – Funzioni del Direttore Generale	Art. 30 - Funzioni del direttore generale
38.1 Il Direttore Generale espleta le proprie funzioni ed esercita i rispettivi poteri nel rispetto dei limiti e secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.	1) Il direttore generale è il capo dell'esecutivo e del personale della Società e assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di amministrazione e ne riferisce al medesimo.
38.2 Il Direttore Generale, nel rispetto dei limiti e secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 22.6 dello Statuto.	2) Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, nominati dal Consiglio di amministrazione.
38.3 Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce e risponde al Consiglio di Amministrazione in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni.	di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione. Ad eccezione di tutte le questioni che lo riguardano direttamente, partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari e assiste a quelle
38.4 Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.	assembleari.
38.5 Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.	4) In caso di assenza od impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale più anziano in carica. In caso di pari anzianità di carica prevale l'anzianità anagrafica.
38.6 Il Direttore Generale può formulare proposte, previa informazione al Presidente, sulle materie riservate alla sua competenza al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo (ove nominato) e prende parte, con voto	2)5) Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.	
38.7 In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente della Direzione Generale immediatamente inferiore per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo. Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.	
Articolo 39 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	Art. 38 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
39.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera in merito alla nomina e alla revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.	Invariato
39.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori nonché di requisiti di professionalità in materia contabile, amministrativa e finanziaria acquisita attraverso un'esperienza pluriennale in posizioni di adeguata responsabilità presso la Società o altre imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, società di consulenza o in studi professionali.	
39.3 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti al medesimo attribuiti dalla vigente normativa, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.	
 39.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: (a) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; (b) effettua le dichiarazioni e le attestazioni prescritte dalla vigente normativa. 	
TITOLO IV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE	TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Articolo 40 - Rappresentanza e firma sociale	Art. 39 - Rappresentanza legale e firma sociale
 40.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, in sede giurisdizionale, amministrativa e arbitrale, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo. 40.2 La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 	 La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, con espressa facoltà di rilasciare procura alle liti, di nominare avvocati, procuratori e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzi, nonché la firma sociale competono al presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del
40.3 La rappresentanza in giudizio spetta anche: (a) al Direttore Generale; (b) ai Dirigenti della Società.	presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo. 3) La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti, nonché al direttore generale
40.4 La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al personale della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.	 ed ad altri dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio. Il Consiglio di amministrazione può, conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società, per il compimento di determinati atti.
40.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare institori e/o conferire procure a soggetti estranei alla Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
TITOLO V BILANCIO	TITOLO V – BILANCIO
Articolo 41 – Bilancio	Art. 40 - Esercizio sociale
41.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	1) Gli esercizi sociali si chiudono al <u>L'esercizio sociale si chiude il</u> 31 dicembre di ogni anno.

prescrizioni di legge.	
Articolo 42 – Ripartizione degli utili	Art. 41 - Ripartizione degli utili
42.1 L'utile netto risultante dal bilancio – prelevata la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e la quota non disponibile in ossequio a disposizioni di legge e regolamentari – viene devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, o impiegato per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.	Invariato
42.2 Una somma, determinata dall'Assemblea nei limiti previsti dal Paragrafo 3.6 che precede, viene destinata a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.	
42.3 Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili.	
TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 43 - Scioglimento e norme di liquidazione	Art. 42 – Scioglimento e norme di liquidazione
43.1 In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.	Invariato
<u>TITOLO VII</u> DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ BENEFIT	TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ BENEFIT
Articolo 44 – Disposizioni in materia di Società Benefit	Art. 43 – Disposizioni in materia di Società Benefit
44.1 La Società applica le previsioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riferimento alla Società Benefit.	Invariato
44.2 La Società è amministrata in conformità con quanto previsto al Paragrafo 27.2 che precede, in modo da bilanciare gli interessi dei Soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui ai Paragrafi 3.4 e 3.5 che precedono.	
44.3 La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".	
44.4 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito <i>internet</i> della Società e in ogni altra forma che il "Responsabile dell'Impatto" dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.	
44.5 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base di uno <i>standard</i> di valutazione esterno internazionale secondo quanto previsto dagli Allegati 4 e 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.	
TITOLO VIII RINVIO E NORME TRANSITORIE	TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 45 – Rinvio alle norme di legge e regolamentari	Art. 44 - Disposizioni finali
45.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.	Invariato

STATUTO SOCIALE DI Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit TITOLO I – DENOMINAZIONE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 1 Denominazione

- 1) La società è denominata "Banca di Cividale Società per Azioni", in forma abbreviata "CiviBank S.p.A." (la "Società" o la "banca"). La Società può aggiungere accanto alla propriadenominazione sociale le parole "Società Benefit" o, in forma abbreviata, "SB".
- 2) La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di "Banca Cooperativa di Cividale", con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di "Banca Popolare di Cividale Società Cooperativa a Responsabilità Limitata", con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno 2005, ha assunto la denominazione di "Banca Popolare di Cividale Società Cooperativa per Azioni" e infine con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 28 maggio 2018, ha assunto la denominazione di "Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni" in forma abbreviata "CiviBank". Infine, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2021, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in data 15 aprile 2021, la Società è stata trasformata in società per azioni e ha assunto la denominazione attuale.
- 3) La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.
- 4) La Società fa parte del Gruppo Bancario "Cassa di Risparmio di Bolzano". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." "Südtiroler Sparkasse AG", nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.
- 5) La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 – Durata e sede

- 1) La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga.
- 2) La Società ha sede legale e amministrativa e direzione generale in Cividale del Friuli. Essa può, con deliberazione del Consiglio di amministrazione e osservate le disposizioni di leggee regolamentari pro tempore vigenti, istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
- 3) Il domicilio ed eventuale indirizzo di posta elettronica dei soci, per i loro rapporti con la Società, è considerato, a tutti gli effetti, quellorisultante dai libri sociali, salva diversa indicazione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di amministrazione. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i rapporti riferibili alla Società, è stabilito presso la sede sociale della stessa.

Art. 3 - Oggetto sociale

- 1) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità d'impresa e di creare valore sociale in conformità con le previsioni del presente Statuto. A tal fine la Società presta particolare attenzione al territorio, ove è presente, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a quelle cooperative.
- 2) La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3) Osservate le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e nel rispetto di ogni eventuale autorizzazione, permesso o licenza necessaria, tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente art. 3 possono essere esercitate direttamente dalla Società o indirettamente per il tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative costituite o costituende.
- 4) In qualità di "Società Benefit", inoltre, la Società intende perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, clienti e altri portatori di interesse.
- 5) La Società, nell'esercizio dell'attività economica di cui all'art. 3, 1° comma, che precede, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:
 - a) creare valore economico, morale e culturale per i propri soci e rafforzarne il legame di fiducia con la Società basato sul principio di interdipendenza, attraverso l'erogazione di specifici servizi a condizioni agevolate volti a rendere concreta la vocazione di assistenza e reciprocità per la generalità dei propri soci, migliorarne il senso di appartenenza alla compagine sociale e ampliarne la penetrazione nell'ambito del territorio di insediamento della Società;
 - b) svolgere in maniera consapevole un ruolo tangibile nella promozione della crescita economica, sociale, culturale, etica e morale del territorio e della comunità in cui la Società opera, diventando un punto di riferimento a sostegno di famiglie, piccole e medie imprese, organizzazioni non profit e istituzioni locali attraverso azioni di inclusione sociale, finanziaria oltre che di sostegno alle attività economiche e di tutela del risparmio, anche tramite iniziative congiunte con altri soggetti con cui ci sia un allineamento di scopo:
 - c) porre al centro delle proprie scelte strategiche e operative il capitale umano, fattore chiave del successo della Società, promuovendo il rispetto e la cura del valore e della dignità dei singoli individui, favorendo l'integrazione, l'espressione e la valorizzazione della diversità in ogni ambito, creando un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, allo crescita professionale e al benessere delle persone, al fine di sviluppare il potenziale di ognuno e far crescere costantemente l'orgoglio, la soddisfazione e il senso di appartenenza; e
 - d) ricercare, adottare, promuovere e incentivare soluzioni e modelli innovativi che tendano alla sistematica riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti, attraverso l'applicazione in azienda e l'agevolazione all'impiego di tecnologie evolute in materia di impatto ambientale per i clienti con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo responsabile delle risorse al fine di preservarle per le generazioni future.

Le modalità attraverso le quali la Società intende perseguire le finalità di beneficio comune sono dettagliate all'art. 41 dello Statuto.

6) La Società può destinare in ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, a scopi di beneficenza,

assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 4 - Capitale sociale e azioni

- 1) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 79.362.930 (settantanovemilionitrecentosessantaduemilanovecentotrenta) ed è rappresentato da numero 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
- 2) Il Consiglio di amministrazione, in data 16 luglio 2021, in parziale esecuzione della delega –il cui termine esecutivo è scaduto conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'Assemblea straordinaria del 13 aprile 2019, ha, fra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi euro 23.194.389,28 (ventitremilionicentonovantaquattromilatrecentottantanove virgola ventotto), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 3.951.344 (tremilioninovecentocinquantunomilatrecentoquarantaquattro) azioni al prezzo di sottoscrizione di euro 5,87 (cinque virgola ottantasette) cadauna (di cui euro 3 (tre) da imputarsi a capitale e euro 2,87 (due virgola ottantasette) da imputarsi a sovrapprezzo) a servizio dell'esercizio dei warrant dei quali il Consiglio ha deliberato l'emissione in pari data.
- 3) Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2024, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle relative delibere al Registro delle Imprese.
- 4) Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza").
- 5) Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di legge e dello Statuto. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari Soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta Socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato, o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno qualsiasi dei comproprietari soci sono efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.

Art. 5 - Conferimenti, categorie di azioni e altri strumenti finanziari

- I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 2) L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-bis del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 3) È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o, ove applicabile, di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.

- 4) La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi inclusi, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, o azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti, anche ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile, warrant e obbligazioni, anche convertibili in azioni. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5) La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

Art. 6 - Trasferimento delle azioni e vincoli sulle stesse

- 1) Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità prevista dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti, sia per atto tra vivi che mortis causa.
- 2) Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti parziali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

Art. 7 - Recesso del socio

- Il recesso del socio dalla Società è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.
- 2) Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la proroga della durata della Società; e
 - b) l'introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 3) I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalle disposizionidi legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

Art. 8 - Dividendi

1) I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 9 Organi sociali

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea:
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo, se nominato;
 - e) al Collegio sindacale;
 - f) al direttore generale.

SEZIONE PRIMA

Assemblea dei soci

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea

- L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure occorrendo dal Collegio sindacale, nei soli casi previsti dalla legge – nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.
- 2) Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
- 3) L'avviso di convocazione è pubblicato ai sensi della normativa vigente, nonché sul sito Internet della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di rinnovo degli organi sociali, l'avviso di convocazione è pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Sono salvi eventuali diversi termini di legge.
- 4) L'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 6) Ricorrendone i presupposti di legge, è facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea nei termini di cui all'articolo 77-bis, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario").

Art. 11 Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 2) Oltre a deliberare sulle materie a essa riservate dalla legge e dallo Statuto, l'Assemblea:
 - a) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai Sindaci e alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili;
 - b) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili;
 - c) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o collaboratori.

3) Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile.

Art. 12 Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

- 1) Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
- 2) Nel caso in cui le azioni della Società non siano negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire presso la Direzione Generale della Società almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea. In tal caso, i titoli per i quali la comunicazione è effettuata non possono essere ceduti fino alla chiusura dell'Assemblea.
- 3) Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.
- 4) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 5) Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 6) L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e (iv) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- 7) Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso. La riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione ove è presente il Presidente o il soggetto verbalizzante.

Art. 13 Regolamento Assembleare

1) Il funzionamento dell'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia soppresso, modificato o sostituito, per tutte le Assemblee successive (il "Regolamento Assembleare").

Art. 14 Presidenza dell'Assemblea e proroga

- 1) L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente con maggiore anzianità di carica (o, in caso di parità di anzianità di carica fra i vice presidenti, dal vice presidente più anziano di età) o, in caso di loro assenza o impedimento, da una persona designata a maggioranza degli intervenuti.
- 2) Il presidente ha pieni poteri, nel rispetto delle previsioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare, per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.
- 3) L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario; ove lo reputi opportuno, il presidente è assistito anche da scrutatori, anche non soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea in sede straordinaria, o quando il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario viene assunta da un Notaio designato dal presidente dell'Assemblea.
- 4) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 15 Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è validamente costituita e delibera con i quorum e le maggioranze previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o terza convocazione.
- 2) Nei casi di cui al precedente art. 11, 3° comma, dello Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.
- 3) Le votazioni nell'Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

Art. 16 Verbale dell'Assemblea

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati).
- 2) Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA

Consiglio di amministrazione

Art. 17 Composizione del Consiglio di amministrazione

- La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamento del numero dei componenti, in caso di numero frazionato, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.
- 2) Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Gli amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.
- 5) Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di Vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:
 - a) chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del Consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
 - b) chi detiene una partecipazione nella banca soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate (o società controllate dalla banca), incarichi di presidente del Consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di consigliere, o incarichi di direzione presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate (o società controllate dalla banca);
 - d) chi ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
 - e) chi ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) chi ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore o di direzione presso la banca;
 - g) chi è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di amministratore;
 - h) chi intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un socio di cui alla lettera b) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. I limiti di rilevanza dei succitati rapporti che possono compromettere l'indipendenza

- degli amministratori sono stabiliti e periodicamente rivisti dal Consiglio di amministrazione;
- i) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o di istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
- 6) Gli amministratori indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.
- 7) I componenti non esecutivi del Consiglio di amministrazione devono:
 - a) acquisire avvalendosi di Comitati consiliari, se istituiti, del Collegio sindacale o del direttore generale nonché delle funzioni aziendali e in particolare delle funzioni aziendali di controllo, informazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione e sulle funzionalità dell'organizzazione aziendale;
 - b) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
 - c) contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.
- 8) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 9) Per le modalità di revoca degli amministratori si osservano le disposizioni vigenti.

Art. 18 Nomina degli amministratori

- 1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
- 2) Possono presentare una lista per la nomina del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Consiglio di amministrazione (la "lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della lista del Consiglio deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione si impegna a inserire all'interno della lista del Consiglio un candidato designato da parte del "Comitato dipendenti e soci della Banca Popolare di Cividale" (il "Comitato dei Dipendenti"). A tal fine, il Consiglio di amministrazione trasmette entro il ventesimo giorno precedente al termine per il deposito della lista del Consiglio di cui al 4° comma che segue formale richiesta al Consiglio Direttivo del Comitato dei Dipendenti di designare un candidato da includere nella lista del Consiglio assegnandogli, a pena di decadenza, un termine di sette giorni per la trasmissione del nominativo del candidato e della documentazione di cui al 6° comma che segue, punti (i) e (ii). Al candidato designato dal Comitato dei Dipendenti deve essere abbinato un numero progressivo tale da garantirne l'elezione

- ove la lista del Consiglio ottenga il maggior numero di voti ai sensi del seguente 10° comma. Il Consiglio di Amministrazione non sarà tenuto a includere il candidato designato dal Comitato dei Dipendenti nella lista del Consiglio qualora: (1) entro il suddetto termine di sette giorni, il Comitato dei Dipendenti non abbia trasmesso al Consiglio di Amministrazione il nominativo del candidato e/o la documentazione di cui al seguente 6° comma, punti (i) e (ii); ovvero (2) presa visione della documentazione trasmessa, il Consiglio di amministrazione abbia valutato come non sussistenti in capo al suddetto candidato i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore; e
- b) uno o più soci che, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci. o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci.
- 3) Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, entro il ventunesimo giorno precedente la data della predetta Assemblea.
- 4) La lista del Consiglio deve essere depositata presso la sede sociale della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in prima (o unica) convocazione e sarà inoltre soggetta alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. In particolare, la lista del Consiglio sarà messa a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, entro il ventiseiesimo giorno precedente la data della predetta Assemblea.
- 5) Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a undici, ciascuno abbinato a un numero progressivo, e devono inoltre recare espressa indicazione dei candidati amministratori indipendenti. In particolare:
 - a) ogni lista che contenga: (i) un numero di candidati non superiore a cinque deve prevedere e identificare almeno uno candidato amministratore indipendente; (ii) un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere e identificare almeno due candidati amministratori indipendenti; (iii) un numero di candidati superiore a sette deve prevedere e identificare almeno tre candidati amministratori indipendenti;
 - b) ogni lista deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di

- assicurare che la composizione del Consiglio di amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente Art. 17, 1° comma, dello Statuto;
- c) tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 17, 2° comma, dello Statuto.
- 6) A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 17 dello Statuto per ricoprire la carica di amministratore, compreso, se del caso, quelli di indipendenza di cui al precedente art. 17, 5° comma, dello Statuto; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui all'art. 18, 2° comma; e (iv) ogni ulterioreo diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni di legge eregolamentari pro tempore vigenti e applicabili.
- 7) Ciascun socio nonché: (i) i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico Bancario; (ii) i soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimosoggetto; o (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanzae relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 8) Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
- 9) Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente art. 18 saranno considerate come non presentate.
- 10) Previa determinazione del numero complessivo di amministratori da eleggere, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito:
 - a) qualora siano presentate due o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al presente art. 18, 11° comma, dello Statuto, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di Maggioranza"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne:
 (a) uno in caso di Consiglio di amministrazione composto da sette o nove membri o
 (b) due in caso di Consiglio di Amministrazione composto da undici membri;
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloroche hanno votato la lista di Maggioranza (la "lista di Minoranza"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - b) qualora sia stata presentata una sola lista, o solamente una lista abbia superato la soglia di cui al seguente 11° comma, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea;
 - c) in mancanza di liste, o qualora il numero di amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, o qualora

non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di amministrazione, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente art. 18, i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea medesima a maggioranzadei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti e il numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 17, 1° comma, dello Statuto.

- 11) Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 12) In caso di parità di voti tra la lista del Consiglio e una lista presentata da uno o più soci, prevale quest'ultima. In caso di parità di voti tra liste presentate da uno o più soci, prevale quella presentata: (i) dal socio o dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di soci.
- 13) Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti, i candidati non in possesso dei requisitidi indipendenza eletti come ultimi nella lista di Maggioranza, o nell'unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista dotati dei requisiti di indipendenza di cui al precedente art. 17, 5° comma, dello Statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di amministrazione risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente art. 17, 5° comma, dello Statuto.
- 14) Qualora, a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 17, 1° comma, dello Statuto, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi nella lista di Maggioranza, o nell'unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti all'altro genere. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di amministrazione risulti composto dal numero minimodi amministratori del genere meno rappresentato di cui al precedente art. 17, 1° comma, dello Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Art. 19 Sostituzione degli amministratori

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
- 2) Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
- 3) La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione, è effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto

di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni di cui all'art. 17 dello Statuto; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20 Cariche consiliari

- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e uno o due vice presidenti, se non già nominati dall'Assemblea, i quali restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratori.
- 2) In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano in carica o, in mancanza, dall'altro vice presidente (se nominato) o, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, prevale l'anzianità anagrafica.
- 3) Venendo meno, nel corso dell'esercizio il presidente o un vice presidente, il Consiglio di amministrazione completato ai sensi dell'art. 19, provvede alla sua nomina.
- 4) Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Art. 21 Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli organi delegati e agli altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati. Ha compiti d'impulso e di coordinamento e garantisce la funzionalità del Consiglio di amministrazione, favorendone altresì la dialettica interna. Non deve avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.
- 2) Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti gli amministratori.
- 3) Il presidente deve interloquire con il Collegio sindacale e con i Comitati consiliari se istituiti. Pertanto, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti agli amministratori, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.
- 4) Nei casi di necessità ed urgenza il presidente, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, previa proposta vincolante del direttore generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo (se nominato). Delle decisioni così assunte deve essere informato l'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.
- 5) Il presidente non può essere membro del Comitato esecutivo (se nominato); può partecipare alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.

Art. 22 Adunanze del Consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio di amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Società o in altro luogo ove la banca è operativamente presente dal presidente o da chi ne fa le veci.

- 2) Gli amministratori, in numero non inferiore a tre, o il Collegio sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di amministrazione stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.
- 3) Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito - almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima - con comunicazione scritta da inviarsi anche via telefax, posta elettronica, ovvero qualunque altro mezzo telematico che dia la prova di ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché al direttore generale.
- 4) Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il presidente o il segretario della riunione.
- 5) Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti del Collegio sindacale. In assenza del direttore generale ciascun amministratore può assumere poteri propositivi.
- 6) Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
- Su invito del presidente del Consiglio di amministrazione, possono partecipare con funzioni consultive i vice direttori generali, i dipendenti o consulenti esterni di fiducia della banca.

Art. 23 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Al Consiglio di amministrazione spettano la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione.
- 2) A tal fine il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
- 3) Nell'amministrazione della Società, l'organo amministrativo, nel rispetto delle politiche e degli orientamenti di Gruppo, è tenuto a bilanciare gli interessi dei soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui all'art. 3, 4°comma, e all'art. 3, 5° comma, che precedono, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello Statuto e con le previsioni in materia di Società Benefit di cui all'art. 41 dello Statuto.
- 4) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle politiche e degli orientamenti di Gruppo, le decisioni concernenti:
 - a) la definizione dell'assetto complessivo e di governo, l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca inclusa la verifica della corretta attuazione e la promozione tempestiva di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;

- b) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- il modello di business, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca:
- d) gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, con riesame periodico in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno:
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- g) il processo di gestione del rischio e la valutazione della compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- h) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
- i) le linee generali del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), assicurandone la coerenza con il RAF (Risk Appetite Framework) e tenendo conto delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento;
- j) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- k) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- I) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare misure pur ricorrendone le circostanze;
- m) la composizione della lista del Consiglio e la presentazione della stessa;
- n) la nomina e la revoca del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti identificati dal Consiglio di amministrazione come personale più rilevante, nonché ogni altro provvedimento riguardante tali soggetti;
- o) la nomina e la revoca degli altri dirigenti;
- p) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni strategiche;
- q) la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate;
- r) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni individuati dal Consiglio di amministrazione (incluso quello sulla promozione della diversità e della inclusività) ad eccezione delle modifiche di adeguamento a delibere consiliari già assunte;
- s) la costituzione di Comitati interni agli organi aziendali;
- t) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- u) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- v) il processo per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- w) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- x) l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;
- y) le politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- z) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze;
- aa) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili (escluso immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria con la clientela);
- bb) la fusione della Società, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, ivi incluso l'eventuale aumento di capitale al servizio della fusione medesima;

- cc) la scissione della Società, nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, del codice civile:
- dd) la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
- ee) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 del codice civile.
- 5) Infine, il Consiglio di amministrazione informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

Art. 24 Deleghe

- 1) Il Consiglio di amministrazione delega proprie attribuzioni, nell'ambito della funzione di gestione, ad un Comitato esecutivo (se nominato) e/o al direttore generale, determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.
- 2) Può conferire altresì speciali incarichi e mandati, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, con le relative facoltà di firma ai consiglieri, al direttore generale, e su proposta di quest'ultimo, ai vice direttori generali nonché ad altri dipendenti della banca o a Comitati interni costituiti da dipendenti e/o da dipendenti e amministratori; potrà altresì delegare a persona estranea l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.
- 3) I delegati non hanno facoltà di subdelegare i poteri ricevuti salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
- 4) Il Consiglio di amministrazione determina la durata e le attribuzioni dei propri delegati; determina, inoltre, sentito il parere del Collegio sindacale, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche.
- 5) Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Comitato esecutivo (se nominato) e al Consiglio di amministrazione con le modalità definite dal Consiglio stesso.

Art. 25 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.
- 2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Art. 26 Verbali del Consiglio

- 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto verbale, a cura del segretario o da un notaio, da iscrivere nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede le adunanze e dal segretario stesso.
- 2) I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
- 3) Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 27 Compenso degli amministratori

- 1) Ai membri del Consiglio di amministrazione salvo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile relative ad amministratori investiti di particolari cariche spettano un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo (se nominato), deliberati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 11. Il Consiglio di amministrazione delibera la ripartizione tra i propri membri dei compensi annuali fissi e variabili complessivamente deliberati dall'Assemblea ai sensi del medesimo art. 11.
- 2) Agli amministratori non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

SEZIONE TERZA

Comitato esecutivo e altri Comitati consiliari

Art. 28 Comitato esecutivo

- Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, provvede a delegare ad un Comitato esecutivo (se nominato) una o più delle proprie attribuzioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza.
- 2) Il Comitato esecutivo (se nominato) è composto da tre a cinque amministratori esecutivi.
- 3) Il regolamento del Comitato esecutivo (se nominato), deliberato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del Comitato esecutivo.
- 4) In caso di necessità ed urgenza il Comitato esecutivo (se nominato) può assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.
- 5) Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo (se nominato) viene data notizia al Consiglio di amministrazione.

Art. 29 Comitati consiliari

- 1) I Comitati consiliari sono nominati, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.
- 2) I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I regolamenti dei singoli Comitati, deliberati dal Consiglio di amministrazione, disciplinano la composizione, la durata, le sedute e il ruolo, compiti e poteri dei medesimi Comitati.

SEZIONE QUARTA

Direttore generale

Art. 30 Funzioni del direttore generale

- Il direttore generale è il capo dell'esecutivo e del personale della Società e assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di amministrazione e ne riferisce al medesimo.
- 2) Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, nominati dal Consiglio di amministrazione.
- 3) In particolare, il direttore generale:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi;
 - b) esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione. Ad eccezione di tutte le questioni che lo riguardano direttamente, partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari e assiste a quelle assembleari.
- 4) In caso di assenza od impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale più anziano in carica. In caso di pari anzianità di carica prevale l'anzianità anagrafica.
- 5) Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

SEZIONE QUINTA

Collegio sindacale - Revisione legale

Art. 31 Composizione del Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti,nominati dall'Assemblea.
- 2) Tutti i membri del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigentie applicabili.
- 4) Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la Capogruppo detiene anche indirettamente una partecipazione che rientri nel perimetro della vigilanza consolidata non possono assumere la carica di sindaco della banca a pena di decadenza.
- 5) I Sindaci durano in carica per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 6) I Sindaci possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 32 - Nomina del Collegio sindacale

- 1) La nomina del Collegio sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui al presente articolo.
- 2) Possono presentare una lista per la nomina del Collegio sindacale uno o più soci che, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 2.5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i Socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci.
- 3) Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di leggee regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, entro il ventunesimo giorno precedente la data della predetta Assemblea.
- 4) Ogni lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: (i) la sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo e (ii) la sezione per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna sezione della lista deve indicare i nominativi di uno o più candidati, in numero nonsuperiore a quello dei Sindaci da eleggere. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, inciascuna sezione, da un numero progressivo.
- 5) Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a tre deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso alloscopo di assicurare che la composizione del Collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quantoprevisto al precedente art. 31, 3° comma, dello Statuto.
- 6) A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui all'art. 32, 2° comma, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti eventualmente applicabili con questi ultimi; (iii) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iv) la dichiarazione con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto per

- ricoprire la carica di sindaco, compresi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi di legge e di Statuto; e (v) ogni ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.
- 7) Ciascun socio nonché: (i) i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.20 del Testo Unico Bancario; (ii) i soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.
 - 8) Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
 - 9) Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente art. 32 saranno considerate come non presentate.
 - 10) Alla nomina del Collegio sindacale si procede come di seguito:
 - a) qualora siano presentate due o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al presente art. 32, 11°, comma, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Prima lista"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti due Sindaci Effettivi, il primo dei quali ricoprirà altresì la carica di presidente del Collegio sindacale, e uno sindaco supplente; e
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloroche hanno votato la Prima lista (la "Seconda lista"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti uno sindaco effettivo e uno sindaco supplente;
 - b) qualora sia stata presentata una sola lista, o solamente una lista abbia superatola soglia di cui al seguente comma 11, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche. La presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella predetta lista;
 - c) in mancanza di liste, o qualora il numero di Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplentieletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio sindacale, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio sindacale con le modalità previste dal presente art. 32, i tre Sindaci Effettivi e i due Sindaci Supplenti saranno nominati dall'Assemblea amaggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, dello Statuto.L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare il presidente del Collegio sindacale ove necessario.
 - 11) Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
 - 12) In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata: (i) dal socio o dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di soci.

- 13) Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominatoil numero minimo di Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplenti del genere meno rappresentatoai sensi di quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, il candidato alla caricadi sindaco effettivo o di sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo nella Prima lista, o nell'unica lista, sarà sostituito dal primo candidato alla carica di sindaco effettivo o di sindaco supplente non eletto, tratto della stessa lista, appartenente all'altrogenere. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzioneavverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- 14) Fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, dello Statuto, nei casi in cui, per qualsiasi motivo o causa: (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Prima lista, questi sarà sostituito dal sindaco supplente tratto dalla Prima lista e (ii) venga a mancare il sindaco effettivo tratto dalla Seconda lista, questi sarà sostituito dal sindaco supplente tratto dalla Seconda lista. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio sindacale a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 31, 3° comma, dello Statuto.
- 15) In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Art. 33 Compenso dei sindaci

1) Ai Sindaci Effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Ai sindaci non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno.

Art. 34 Collegio sindacale: attribuzioni

- 1) Il Collegio sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, ed in particolare vigila su:
 - a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e il loro concreto funzionamento;
 - c) l'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
- 3) Il Collegio sindacale per le proprie verifiche si avvale delle funzioni aziendali di controllo. Il Collegio sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo.
 - Il Collegio sindacale adotta adeguate forme di coordinamento con il soggetto incaricato

della revisione legale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

- 4) Il Collegio sindacale esprime il proprio parere non vincolante in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 5) Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o portati a sua conoscenza dalle funzioni aziendali di controllo, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività stessa e segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Art. 35 Collegio sindacale: adunanze

Il Collegio sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.
Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza,
videoconferenza, o mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, secondo quanto
previsto dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di amministrazione (art. 22). La
riunione del Collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 36 Collegio sindacale: presidente

- Il presidente del Collegio sindacale deve garantire la funzionalità del Collegio sindacale.
 Il presidente coordina i lavori del Collegio sindacale e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite a tempo utile a tutti i sindaci.
- 2) Egli esplica la sua funzione al fine di favorire la dialettica interna, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dalle disposizioni vigenti in tema di organizzazione dei lavori del Collegio sindacale.

Art. 37 Revisione legale dei conti

- 1) La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
- 2) L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio sindacale, dall'Assemblea, che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
 - L'incarico ha la durata stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente.
 - L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
- 3) Le funzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della società di revisione legale sono regolate dalla legge.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 38 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera in merito alla nomina e alla revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 2) Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori nonché di requisiti di professionalità in materia contabile, amministrativa e finanziaria acquisita attraverso un'esperienza pluriennale in posizioni di adeguata responsabilità presso la Società o altre imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, società di consulenza o in studi professionali.
- 3) Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti al medesimo attribuiti dalla vigente normativa, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
- 4) Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:
 - a) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
 - b) effettua le dichiarazioni e le attestazioni prescritte dalla vigente normativa.

TITOLO IV - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 39 Rappresentanza legale e firma sociale

- 1) La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, con espressa facoltà di rilasciare procura alle liti, di nominare avvocati, procuratori e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzi, nonché la firma sociale competono al presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.
- Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
- 3) La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti, nonché al direttore generale ed ad altri dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 4) Il Consiglio di amministrazione può, conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società, per il compimento di determinati atti.

TITOLO V - BILANCIO

Art. 40 Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 41 Ripartizione degli utili

- L'utile netto risultante dal bilancio prelevata la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e la quota non disponibile in ossequio a disposizioni di legge e regolamentari – viene devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, o impiegato per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.
- 2) Una somma, determinata dall'Assemblea nei limiti previsti dall'art. 3, 6° comma, che precede, viene destinata a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
- Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAIONE

Art. 42 - Scioglimento e norme di liquidazione

1) In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ BENEFIT

Art. 43 – Disposizioni in materia di Società Benefit

- 1) La Società applica le previsioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riferimento alla Società Benefit.
- 2) La Società è amministrata in conformità con quanto previsto all'art. 23, 2° comma, che precede, in modo da bilanciare gli interessi dei soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui all'art. 3, 4° comma, e art. 3, 5° comma, che precedono.
- 3) La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".
- 4) La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il "Responsabile dell'Impatto" dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.
- 5) La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base di uno standard di valutazione esterno internazionale secondo quanto previsto dagli Allegati 4 e 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Disposizioni finali

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.



Statuto Sociale di Banca di Cividale S.p.A.

Commenti alle proposte di modifica

Processo Governo societario

Fase Statuto

Responsabile Processo Divisione Corporate Governance di Capogruppo

Premessa

A partire dall'ingresso di CiviBank nel perimetro del Gruppo Bancario Sparkasse nel 2022, il Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale ha avviato un processo di revisione del testo statutario che è volto, da un lato, a rendere lo statuto pienamente coerente con la *governance* di Gruppo e, dall'altro, a superare talune complessità e rigidità riscontrate nella concreta applicazione, così da migliorare l'efficienza del sistema di governo societario e dei flussi interorganici; ciò, con piena tutela delle specificità di CiviBank (anzitutto, quale società *benefit*), della sua dimensione di società con azioni quotate su un sistema multilaterale di negoziazione e dei diritti delle minoranze che restano invariati.

In tale processo, al fine di offrire una maggiore coerenza e linearità tra le regole organizzative e di funzionamento fissate dai due testi, la revisione è stata condotta integrando il testo della controllata con il testo statutario della Capogruppo; le modifiche assumono dunque anche tenore formale per facilitare, anche nell'applicazione concreta, la comparabilità fra i due testi.

Sono sostanzialmente inalterati i titoli/articoli riferiti ai seguenti argomenti quali ad esempio denominazione, oggetto della società (società benefit), capitale sociale e azioni, i processi di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, la ripartizione degli utili nonché le disposizioni in materia di Società Benefit.

Le principali modifiche riguardano in particolare il funzionamento del Consiglio di amministrazione, con riferimento alle attribuzioni allo stesso riservate nell'esercizio della funzione di supervisione strategica/funzione di gestione e al suo funzionamento. Parimenti sono state introdotte modifiche volte a rappresentare in modo coerente il sistema delle deleghe interne al Consiglio di amministrazione, nonché il ruolo del Comitato Esecutivo (se nominato), del direttore generale e dei Comitati consiliari. Si ribadisce che il processo di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non sono stati oggetto di modifica.

Parimenti con l'occasione sono stati apportati taluni affinamenti formali per un aggiornamento complessivo del testo dello Statuto.

Commenti alle modifiche dei singoli articoli

Art. 1 Denominazione

Accanto alla dicitura Società che identifica Banca di Cividale Spa è stata aggiunta – per comodità di successivo riferimento – anche la "definizione" di Banca, in quanto il nuovo testo statuario utilizza oltre al termine "Società" anche il termine "banca".

Art. 2 Durata e sede

È stato modificato il 3° comma introducendo la domiciliazione presso la sede sociale per la notifica degli atti riferibili all'esercizio della propria carica degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore legale, al fine di semplificare la gestione delle comunicazioni con i singoli componenti degli organi sociali.

Art. 9 Organi Sociali

Con riferimento all'elencazione degli organi sociali è stata modificata la dicitura direzione generale con la dicitura direttore generale. Il concetto di direzione generale risulta più ampio e modificabile nel tempo in base

Statuto CiviBank Pag. 1/5



alla complessità operativa ed evoluzione organizzativa della banca. Pertanto si è inteso lasciare al Consiglio di amministrazione la declinazione di "direzione generale", che può prevedere, oltre all'organo monocratico di direttore generale, la presenza di altri dirigenti di prima linea che insieme costituiscono la direzione generale.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea

Le modifiche hanno riguardato il terzo comma relativo alla previsione in base alla quale l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nel caso di rinnovo degli organi sociali, si è previsto un termine di quaranta giorni (in analogia con quanto previsto, per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, dall'art. 125 bis TUF). Tutto salvo eventuali diversi termini di legge. Si tratta di modifica che favorisce la piena informazione dei partecipanti all'Assemblea e che è maggiormente coerente – rispetto all'assetto attuale - con le tempistiche previste per la presentazione delle liste per la nomina di amministratori/sindaci di cui agli articoli 18 e 32, articoli il cui testo è stato mantenuto inalterato. In particolare, la previsione di un termine più ampio si rende opportuna a fronte della specifica che le liste per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale devono essere depositate rispettivamente trenta/venticinque giorni prima dell'Assemblea.

Art. 12 Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

E' stato rivisto il 4° comma mantenendo esclusivamente la previsione in base alla quale "coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili." Tale modifica rimuove i vincoli statutari alle modalità di presentazione delle deleghe, restando inteso che specifiche modalità operative di notifica delle deleghe, in linea con la disciplina applicabile, potranno essere esplicitate all'interno dell'avviso di convocazione nonché all'interno del Regolamento Assembleare, anch'esso in fase di revisione.

E' stato introdotto un nuovo 6° comma che oltre a comprendere quanto previsto in precedenza, ricomprende che, se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso. Inoltre, in recepimento della massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano è stato previsto che la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione ove è presente il Presidente o il soggetto verbalizzante.

La normativa emergenziale che ha accompagnato il periodo di pandemia ha infatti evidenziato l'opportunità di inserire nello statuto non solo la previsione circa la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (che comunque allo stato rimangono teorici fintanto che vi sia una elevata dispersione nell'azionariato di minoranza), ma anche, quale diretta conseguenza, la fattispecie in base alla quale il Presidente e il soggetto verbalizzante possono non trovarsi nel medesimo luogo.

Art. 14 Presidenza dell'Assemblea e proroga

L'intervento nel 1° comma del presente articolo è volto ad offrire maggiore chiarezza nel determinare i casi in cui al presidente subentra(no) i(l) vice presidente/i. Inoltre, per ragioni redazionali, è stato inserito un 4° comma mutuando e accorpando i due commi costituenti l'art. 16, rubricato "Proroga dell'Assemblea" del vigente testo statutario.

Art. 17 Composizione del Consiglio di amministrazione

Le modifiche al presente articolo sono volte a razionalizzare la rappresentazione della composizione e dei requisiti dei consiglieri di amministrazione, in coerenza con lo statuto di Capogruppo, ma lasciando invariate le previsioni di cui al vigente Statuto per quanto attiene il numero dei componenti l'organo di supervisione strategica che potranno variare da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti, in funzione di quanto statuirà l'Assemblea. Tale composizione numerica, nella sua declinazione minima, pare infatti adeguata alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, mentre nella previsione massima non risulta pletorica. Il nuovo articolo descrive in modo più puntuale i requisiti degli amministratori, anche con riferimento all'equilibrio di genere. Si è infine ritenuto, in coerenza con quanto previsto dallo statuto della Capogruppo, di esplicitare, anche per maggiore trasparenza nei confronti dei soci, i requisiti di indipendenza degli amministratori qualificati come tali, riflettendo l'art. 13 del D.M. n. 169/2020 e facendo salve sue eventuali modifiche. È stata riferita ai soli amministratori qualificati come indipendenti l'assenza di rapporti di lavoro con la Società. Invece, con riferimento al caso in cui un consigliere sia componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, si ritiene sufficiente l'applicazione della disciplina sul c.d. *interlocking*.

Statuto CiviBank Pag. 2/5



Art. 20 Cariche consiliari

In coerenza con lo statuto di Capogruppo, e a fini di maggiore flessibilità organizzativa, viene introdotta la discrezionalità della nomina di uno oppure due vice presidenti, se non già nominati dall'Assemblea. E' stato precisato il meccanismo di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, pur mantenendo invariata la regola secondo la quale priorità è data in funzione dell'esperienza espressa attraverso l'anzianità di carica, in luogo di quella anagrafica.

Art. 21 Presidente del Consiglio di amministrazione

L'articolo 21, in piena coerenza con lo Statuto di Capogruppo (ma senza riferimenti alla figura dell'amministratore delegato che nello statuto di CiviBank non è previsto), espone in modo sintetico, razionale e mediante una regolamentazione per principi, il ruolo del Presidente del Consiglio di amministrazione e i suoi compiti di coordinamento per il buon funzionamento dell'organo di supervisione strategica e di gestione. Sono stati eliminati riferimenti a compiti specifici comunque previsti dalla normativa (ad esempio con riferimento all'autovalutazione del Consiglio), onde evitare che tali richiami possano essere interpretati come limitativi del ruolo del Presidente.

La disciplina dei poteri d'urgenza del Presidente (su proposta esclusiva del Direttore Generale, e sostitutivi anche del Comitato Esecutivo, se nominato) è uniformata a quella del Presidente della Capogruppo.

Art. 22 Adunanze del Consiglio di amministrazione

Sempre in coerenza con lo statuto di Capogruppo, il potere di convocare l'adunanza del Consiglio di amministrazione (comma 2) è stato attribuito ad un numero minimo di tre amministratori, ritenendosi preferibile optare per il numero fisso anziché riferirsi, come oggi, a un terzo degli amministratori e rendendo dunque questo potere della minoranza dei consiglieri neutro rispetto alla dimensione del consiglio, volta per volta. Quale adattamento del testo statutario alla governance di CiviBank, nel 3° comma è stata introdotta la specifica in base alla quale la notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione è trasmessa anche al Direttore Generale in qualità di vertice della struttura interna e partecipante alla funzione di gestione. I termini per la trasmissione dell'avviso di convocazione sono rimasti invariati. Inoltre al 5° comma è stato specificato che, ai fini della valida costituzione delle adunanze del Consiglio di amministrazione in forma "totalitaria", non è necessaria la presenza del direttore generale, previsione che fa propria la best practice. In assenza del direttore generale ciascun consigliere può assumere poteri propositivi.

Art. 23 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono state riviste al fine di assicurare piena coerenza con lo Statuto di Capogruppo per tenere conto della posizione di CiviBank quale banca soggetta a direzione e coordinamento della Capogruppo, tenuta quindi al rispetto delle politiche e degli orientamenti di gruppo ai sensi della normativa vigente.

Più specificamente, la formulazione modificata contiene più puntuali riferimenti all'attività del Consiglio in relazione, ad esempio, alla definizione dei processi di *business* e degli indirizzi strategici, al governo del rischio, ai controlli interni. Sono stati eliminati, per contro, riferimenti generici e meramente riproduttivi di previsioni di legge quale la "valutazione del generale andamento della gestione" e simili.

Infine con riferimento alle competenze esclusive del Consiglio di amministrazione, con riferimento all'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili (4° comma), si è precisato che sono esclusi gli immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria con la clientela che seguono i poteri delegati in materia del credito.

Art. 24 Deleghe

In piena coerenza con lo Statuto di Capogruppo, viene razionalizzato il sistema delle deleghe al Comitato esecutivo (se nominato). Rispetto alla versione statutaria in vigore, il testo modificato lascia un margine decisionale maggiore al Consiglio di amministrazione nello stabilire sia le materie oggetto di poteri, compiti e speciali incarichi verso dipendenti della società (non necessariamente limitabili, come oggi alla "erogazione di credito" o alla "gestione corrente", ferme le materie non delegabili), sia le modalità della rendicontazione inerente l'esercizio dei poteri e l'esecuzione dei compiti e speciali incarichi, nel rispetto dei vincoli di legge; ciò rispetto all'attuale versione che, richiedendo la rendicontazione di qualsivoglia "decisione" gestoria alla prima riunione utile del Consiglio, si rendeva poco compatibile con una modalità razionale di *reporting* dell'attività gestoria (non necessariamente "decisionale") svolta dagli organi delegati/soggetti incaricati. Inoltre è stato

Statuto CiviBank Pag. 3/5



precisato che per le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, codice civile, viene sentito il parere del Collegio sindacale.

Art. 25 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

In coerenza con lo Statuto di Capogruppo, la proposta di modifica si differenzia dal testo in vigore nel sancire il principio che le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere assunte con il voto di maggioranza dei Consiglieri partecipanti alla votazione, senza adozione della regola del *casting vote* del Presidente, sicché, in caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

Art. 26 Verbali del Consiglio

Le formulazioni del 1° e 3° comma vengono uniformate al testo dell'art. 29 dello Statuto di Capogruppo.

Art. 27 Compenso degli amministratori

La formulazione viene resa coerente con l'art. 30 dello Statuto di Capogruppo, senza modificare la sostanza della disciplina. Viene precisato che agli amministratori non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno.

Art. 28 Comitato esecutivo

In coerenza con lo Statuto di Capogruppo, viene precisato che la nomina di un Comitato esecutivo è subordinata a una verifica di complessità operativa e dimensionale della Banca; inoltre, viene fissato in statuto il numero di componenti del Comitato, da tre a cinque. Viene inoltre rimessa al Consiglio di amministrazione l'approvazione del Regolamento che disciplina la composizione e lo svolgimento delle riunioni del Comitato stesso, oltre che la determinazione delle competenze di quest'ultimo. In caso di urgenza il Comitato esecutivo può sostituirsi al Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.

Art. 29 Comitati consiliari

In coerenza con lo Statuto di Capogruppo, l'individuazione dei Comitati endoconsiliari viene rimessa al potere del Consiglio nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Si introduce al 2° comma la previsione in base alla quale il Consiglio di amministrazione, oltre alla composizione, durata, sedute e ruolo dei Comitati consiliari ne disciplina anche compiti e poteri, formalizzando il tutto in un apposito regolamento interno. Rispetto al testo vigente viene introdotta la previsione mutuata dalle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285 d.d. 17/12/2013 di Banca d'Italia), per cui i comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente.

Art. 30 Funzioni del direttore generale

L'articolo 30 vuole uniformare la disciplina delle funzioni del direttore generale all'impianto fatto proprio dalla Capogruppo, con una più sintetica descrizione dei suoi compiti di direzione e di vertice nella conduzione degli affari correnti e nella gestione del personale. Viene precisato che il direttore generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione ad "eccezione di tutte le questioni che lo riguardano direttamente" per evitare conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente. Per regolare la sostituzione del direttore generale, in caso di nomina di più di un vice direttore generale, viene specificato che lo stesso viene sostituito dal vice direttore generale "più anziano in carica". In caso di pari anzianità di carica prevale l'anzianità anagrafica. Viene inoltre precisato che il direttore generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti, nonché di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31 Composizione del Collegio sindacale

L'articolo 31 è stato semplificato in considerazione del fatto che la disciplina del Collegio sindacale è in larga parte imperativa ed è quindi sufficiente il rinvio alla legge e alle disposizioni di vigilanza (anche per quanto riguarda la disciplina del c.d. *interlocking*). In coerenza con lo statuto di Capogruppo, viene introdotta una previsione che recita: "Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la banca detiene anche indirettamente una partecipazione che rientri nel perimetro della vigilanza consolidata non possono assumere la carica di sindaco della banca a pena di decadenza". Questa previsione è stata introdotta per uniformare la disciplina dell'incompatibilità da parte dei sindaci di ricoprire cariche nelle società del gruppo in organi diversi da quelli di controllo.

Statuto CiviBank Pag. 4/5



Art. 33 Compenso dei sindaci

Per uniformare il testo a quello della Capogruppo è stata aggiunta la frase: "Ai sindaci non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno".

Art. 34 Collegio sindacale: attribuzioni

L'art. 34 richiama in toto l'art. 36 dello Statuto di Capogruppo rendendo più sintetico il richiamo alle funzioni (di fonte legislativa) dell'organo di controllo. Viene inserita la specifica che il Collegio sindacale è sentito in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

Art. 35 Collegio sindacale: adunanze; art. 36 Collegio sindacale: presidente; art. 37 Revisione legale dei conti Le modifiche apportate a tali articoli seguono una logica analoga a quella appena descritta. La disciplina viene resa uniforme a quella corrispondente nello Statuto di Capogruppo, con formulazione più sintetica e flessibile nel richiamo alla disciplina imperativa applicabile. Viene demandata al Collegio l'adozione di un Regolamento richiamante la definizione dell'operatività non già normativamente prevista.

L'articolo relativo alla Revisione legale dei conti è stato sostituito con quello della Capogruppo che non ne muta i contenuti.

Art. 39 Rappresentanza legale e firma sociale

L'articolo 39, uniformando la disciplina della rappresentanza sociale a quella prevista dallo Statuto di Capogruppo, precisa inoltre che la rappresentanza legale spetta al Presidente "del Consiglio di amministrazione". Si segnala, in particolare, l'ampliamento dei poteri di rappresentanza, su decisione del Consiglio di amministrazione, al direttore generale e ad altri dipendenti, così superando le rigidità non efficienti del sistema di rappresentanza legate al vigente statuto.

Destinatari informativa

Destinatari diretti Assemblea Soci

Presidente del Consiglio di Amministrazione Capogruppo Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca di Cividale

Presidente del Collegio Sindacale Capogruppo Presidente del Collegio Sindacale Banca di Cividale

Direttore Generale Banca di Cividale

Bolzano-Cividale del Friuli, 15/03/2024

Divisione Corporate Governance di Capogruppo

Statuto CiviBank Pag. 5/5